



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 4 Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma
- 4 Ulteriore posticipo del primo versamento della Tares
- 4 Addizionali Irpef e Irap per l'Abruzzo
- 4 Contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
- 5 Nuovo principio contabile per i certificati verdi
- 5 Nuovo principio contabile per le quote di emissione di gas ad effetto serra

Prassi

- 6 L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande di Telefisco e Forum
- 8 Modello Unico Persone Fisiche 2013
- 9 Modello Unico Società di Capitali 2013
- 9 Modello Unico Enti non Commerciali 2013
- 9 Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2013
- 9 Modello Irap 2013
- 9 Modello Unico Società di Persone 2013
- 10 Specifiche tecniche per il modello 770/2013 Semplificato
- 10 Specifiche tecniche per il modello 770/2013 Ordinario
- 10 L'8 per mille nei modelli 2013
- 10 F24 enti pubblici: estensione dell'utilizzo del codice identificativo "51"
- 10 Codici tributo per le sanzioni nell'F24 Accise
- 10 Versamento a favore dell'Ente Bilaterale della Pesca
- 10 L'Agenzia nel "pallone"
- 10 Cambio del mese di gennaio
- 11 Cambio delle valute estere per l'anno 2012
- 11 La dichiarazione di successione senza allegati
- 11 Ritenute sulle provvigioni degli intermediari assicurativi



- 11 Enti che erogano il finanziamento agevolato per il sisma
- 11 Atti di accertamento delle Dogane
- 11 Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- 12 Annuario del contribuente

Dottrina

- 13 Fondi comuni immobiliari, SGR e trascrizione
- 13 Il conferimento di immobili nelle società di investimento immobiliare
- 14 Richiesta di sospensione della riscossione ad Equitalia
- 15 Regime dell'Iva di gruppo
- 16 Procedura di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati alla criminalità
- 17 Soluzioni concordate per la crisi d'impresa
- 17 Consorzi per l'internazionalizzazione
- 17 La tassazione degli immobili esteri



NORMATIVA

Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma È stato esteso l'ambito di copertura dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nonché dei contributi a favore delle imprese, di cui all'articolo 3, co.1, del D.L. n.74/12; i contributi, infatti, potranno arrivare a coprire anche integralmente le spese necessarie alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili.	<i>Art.2-bis, D.L. 14/01/13, n. 1, convertito in legge 1/02/13, n. 11 (G.U. n.28 del 2/02/13)</i>
Ulteriore posticipo del primo versamento della Tares È stato posticipato a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares (nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). I Comuni potranno, comunque, far slittare ulteriormente tale termine.	<i>Art.1-bis, D.L. 14/01/13, n. 1 convertito con L. n.11 dell'1/02/13 G.U. n.28 del 2/02/13</i>
Addizionali Irpef e Irap per l'Abruzzo Sono state fissate le aliquote 2012 per le addizionali IRPEF e per l'IRAP. Addizionale regionale Irpef - l'aliquota è determinata applicando (all'aliquota base) le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito: • fino a 15.000 euro: + 0,27%; • oltre 15.000, euro e fino a 28.000 euro: + 0,39%; • oltre 28.000 euro: + 0,50%. Imposta regionale sulle attività produttive - l'aliquota si determina applicando: • alle aliquote di cui all'articolo 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/1997: + 0,70%; • alle aliquote di cui all'articolo 16, co. 1-bis, del D.Lgs. n.446/97 (4,20-4,65 e 5,90% a seconda dei soggetti): + 0,92%. Sono previste riduzioni per l'aliquota di alcune categorie di soggetti, espressamente individuate da leggi regionali. Irap per il settore agricolo - l'aliquota per i soggetti di cui all'articolo 45, co. 1, del D.Lgs. n.446 1997, che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 D.P.R. 601/1973 è fissata nella misura dell'1,9%.	<i>Legge regionale 28/12/12, n. 70 (G.U. n.32 del 7/02/13)</i>
Contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni Sono operativi gli incentivi, di cui all'articolo 17-bis del D.L. n.83/12, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 29 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2015).	<i>Ministero dello sviluppo economico decreto 11/01/13 G.U. n.36 del 12/02/13</i>
Veicoli a basse emissioni complessive – sono quelli che hanno emissioni di CO2 allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. Dunque: • a trazione elettrica; • ibrida; • a GPL; • a metano; • a biometano; • a biocombustibili; • a idrogeno. Veicoli ammessi alle agevolazioni – i veicoli destinati all'uso di terzi, quelli aziendali e quelli con emissioni di CO2 < 95 g/km da chiunque acquistati.	



Veicoli pubblici o privati, destinati all'uso di terzi - se un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Per uso di terzi si intende:

- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

Veicoli aziendali – sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ex articolo 164 del Tuir.

Veicoli da chiunque acquistati - sono ammessi alle agevolazioni nei limiti delle risorse stanziare se producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati.

Entità dei contributi – da 1.800 a 5.000 euro, a seconda delle emissioni del veicolo e dell'anno di acquisto.

Prenotazione dei contributi - dal 14 marzo sarà possibile, per i rivenditori, prenotare i contributi nell'apposita piattaforma all'interno del sito www.bec.mise.gov.it.

Nuovo principio contabile per i certificati verdi

È stato approvato il nuovo principio contabile OIC 7 *"I certificati verdi"*. Il principio, destinato alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile, distingue tra:

- società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili;
- società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili;
- società *trader*.

L'OIC 7 definisce i criteri per:

- la rilevazione contabile;
- la classificazione;
- la valutazione,

dei certificati verdi nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa.

[Organismo italiano di contabilità, pubblicato sul sito dal 7/02/13](#)

Nuovo principio contabile per le quote di emissione di gas ad effetto serra

È stato approvato il nuovo principio contabile OIC 8 *"Le quote di emissione di gas ad effetto serra"*. Il principio contabile, destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile, distingue tra:

- Società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- Società *trader*.

L'OIC 8 definisce i criteri per:

- la rilevazione contabile;
- la classificazione;
- la valutazione;

delle quote di emissione di gas ad effetto serra nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa.

[Organismo italiano di contabilità, pubblicato sul sito dal 7/02/13](#)



PRASSI

L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande di Telefisco e Forum

Sono state fornite risposte ai diversi quesiti posti dalla stampa specializzata. Di seguito le tematiche trattate e le indicazioni fornite.

*Agenzia delle
Entrate, circolare
n.1 del 15/02/13*

Iva per cassa e cessione del credito – chi cede il credito (pro solvendo o pro soluto) ha l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il cedente può includere anticipatamente l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Iva per cassa e pagamento mediante bonifico - nei pagamenti effettuati con mezzi diversi dal denaro contante, ad esempio, mediante bonifico bancario, lo stesso si considera incassato il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata (giorno dell'accredito sul conto corrente).

Iva per cassa e note di variazione – in caso di nota di variazione in aumento emessa dopo un anno l'imposta deve essere computata nella prima liquidazione utile.

Le variazioni in diminuzione che intervengono:

- prima che l'imposta diventi esigibile: rettificano direttamente l'imposta originaria;
- successivamente: possono essere computate nella prima liquidazione utile.

Iva per cassa e operazioni internazionali - se queste non configurano un'attività separata ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972, non si possono separare le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa.

Rivalutazione terreni - corrispettivo dichiarato inferiore a quello rivalutato – nell'ipotesi in cui nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, senza citare la rivalutazione la plusvalenza di cui all'articolo 68 del Tuir si applica senza tener conto del valore rideterminato.

Il contribuente che intende usufruire nuovamente della rideterminazione del valore del terreno, con riferimento alla data del 1° gennaio 2013, deve:

- redigere la perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013 ovvero entro la data di stipula dell'atto, se la cessione avviene prima di tale termine;
- provvedere al versamento dell'importo eventualmente dovuto entro il 1° luglio 2013, ovvero della prima delle tre rate.

Qualora l'imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione sia maggiore di quella dovuta entro il 30 giugno 2013 non deve essere effettuato alcun versamento; la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso.

I dati relativi alla nuova rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM del Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2013 (Unico 2014).

Ius aedificandi - ai fini della procedura di rideterminazione del valore dei beni, lo *ius aedificandi* (e il diritto di cubatura) può essere considerato distintamente e autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno. È possibile rideterminare il valore di tali diritti, di cui il contribuente risulti titolare alla data del 1° gennaio 2013, facendo redigere apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013 e versando entro tale data la relativa imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Omessa indicazione in Unico del valore di acquisto - l'omessa indicazione nel modello Unico del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del Tuir, costituisce una violazione formale: sanzione di cui al co. 1, dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997 (minimo 258 euro, massimo 2.065 euro). Restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.



Deduzione Irap riferita alle spese del personale - in caso di conferimento d'azienda, il rimborso relativo alla deduzione Irap riferita ad anni anteriori al trasferimento spetta al conferente, in quanto il credito non viene trasmesso alla conferitaria.

In caso di successione *mortis causa*, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella stessa posizione giuridica del *de cuius*. L'erede del contribuente deceduto è tenuto a compilare il frontespizio indicando:

- i dati del *de cuius*, nella sezione "Dati del contribuente";
- i dati dell'erede che presenta l'istanza, nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza";
- il codice carica 7 (Erede), nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza", nel campo "Codice carica".

Acquisto di carburante con carte di credito - la possibilità di certificare l'acquisto di carburante attraverso il pagamento con carte di credito, di debito e prepagate costituisce un sistema documentale alternativo, rispetto alla scheda carburante, che è possibile utilizzare qualora il contribuente scelga di effettuare i predetti acquisti "esclusivamente" con tali sistemi di pagamento.

Tale ipotesi deve ritenersi limitata al solo caso in cui la scelta di tale sistema documentale sia integrale. Resta impregiudicata la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d'anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione.

Società di comodo in perdita sistematica con partecipazioni - la disciplina delle società in perdita sistematica non si applica se il valore economico delle partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, riconducibile alle società indicate ai nn. 1, 2 e 3 della lettera d), è prevalente rispetto al valore (economico) di tutte le partecipazioni di cui si dispone.

Società di comodo in perdita sistematica e compensazione del credito Iva - le limitazioni all'utilizzo del credito annuale Iva di una società in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, operano in riferimento al credito annuale Iva emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2012

Società di comodo e perdita fiscale - il soggetto non da considerarsi è in perdita fiscale se il suo reddito complessivo è superiore al reddito imponibile minimo.

Società di comodo in perdita triennale - una società in perdita fiscale per i periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011 è considerata in perdita sistematica per il successivo anno 2012. Nel 2012 dovrà, pertanto, dichiarare un reddito almeno pari al c.d. reddito minimo presunto di cui all'articolo 30, co. 3, della Legge n. 724/1994. Per il 2013, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, tale società dovrà considerare i risultati del triennio 2010, 2011 e 2012 (per il 2012 rileverà il risultato di periodo analiticamente determinato).

Pertanto, essendo il 2010, 2011 e 2012 in perdita fiscale, per il 2013, la società sarà considerata in perdita sistematica, a nulla rilevando che abbia dichiarato un reddito minimo presunto.

Immobili rivalutati da soggetti imprenditori - come noto, il decreto legge n. 185 del 2008 prevede il venir meno degli effetti fiscali nell'ipotesi in cui, prima del 2014 (contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore. La distruzione, il danneggiamento o la perdita dei beni rivalutati, come conseguenza dell'evento sismico avvenuto nel 2012, non rientra tra le ipotesi di decadenza previste. Pertanto il maggior valore rivalutato, imputato a conto economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013.

Costi black-list - se è stata omessa l'indicazione separata in dichiarazione dei costi sostenuti nei confronti di operatori residenti in Paesi *black list* e non è stata presentata dichiarazione integrativa con l'indicazione di tali costi, pur se sono state fornite le esimenti previste ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, è applicabile la sanzione proporzionale di cui all'articolo 8, co.3-bis, del D.Lgs. n.471/1997, pari al 10 % dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.



Contributo unificato - non deve essere assoggettata all'imposta di bollo la delega alla partecipazione alla pubblica udienza rilasciata al difensore.

IVAFE - l'imposta sul valore della attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione nell'ambito dell'anno.

Valore del redditest - è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente circa la coerenza del proprio reddito familiare rispetto alle spese sostenute.

Redditometro e beni ad uso promiscuo - rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa, ovvero, per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.

Nuovo redditometro - ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.

Redditometro e quota di risparmio - concorre alla determinazione del reddito complessivo riferibile al soggetto.

Elenco clienti-fornitori - l'obbligo può non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012.

Transfer pricing, il valore normale - Ai fini della determinazione della retribuzione da riconoscere al distributore, il valore normale dovrà tenere conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti dallo stesso nello svolgimento della sua attività commerciale e promozionale.

Istanza per la sospensione della riscossione - l'Agente della riscossione in presenza della istanza deve sospendere l'attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidategli a seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.

Sgravio in autotutela - l'Amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento dell'atto impositivo, senza necessità di istanza di parte:

- qualora l'atto o la pretesa impositiva risultino illegittimi o infondati;
- quando i vizi siano tali da incidere sulla validità dell'atto impositivo, in quanto lo stesso sia carente di uno degli elementi essenziali indicati dall'articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973 (in questo caso l'ufficio ha la facoltà di emetterne uno nuovo con i requisiti previsti per la sua validità, compatibilmente con gli ordinari termini di decadenza dell'attività accertativa).

L'amministrazione può rettificare la pretesa impositiva attraverso un'autotutela parziale, da comunicare al contribuente, se i vizi non incidono sulla validità dell'atto (es. errore di calcolo). In questo caso, i termini per la presentazione dell'eventuale ricorso decorrono dalla data di notifica dell'atto originario, in quanto l'atto di autotutela parziale non si configura come un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato, bensì come una rettifica dell'originaria pretesa impositiva.

Accertamento con adesione e termine per il ricorso - il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione non preclude la facoltà del contribuente di presentare ricorso, purché entro il termine di 150 giorni calcolati dalla data di notifica dell'avviso di accertamento

Modello Unico Persone Fisiche 2013

Sono stati approvati:

- il Mod. Unico PF- 2013, con le relative istruzioni, per la presentazione da parte delle persone fisiche delle dichiarazioni ai fini dell'Irpef e dell'Iva per il periodo 2012;
- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dei parametri e per l'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il 2012;
- la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. c) DPR 600/1973.

*Agenzia delle
Entrate,
provvedimento del
direttore n.13125
del 31/01/13,
pubblicato sul sito
internet dal
1/02/13*



Modello Unico Società di Capitali 2013 Sono stati approvati: - il modello di dichiarazione “Unico 2013–SC”, con le relative istruzioni, per la presentazione della dichiarazione 2013 ai fini dell'Ires e dell'Iva da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati; - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2012; - la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2012; - le specifiche tecniche per Unico 2013-SC”.	<i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.13136 del 31/01/13, pubblicato sul sito dall'1/02/13 e provvedimento del direttore n.20494 del 15/02/13</i>
Modello Unico Enti non Commerciali 2013 Sono stati approvati: - il modello di dichiarazione “Unico 2013–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2013 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2012; - le specifiche tecniche per “Unico 2013-ENC”.	<i>Agenzia delle Entrate, provv. n.13140 del direttore del 31/01/13, pubblicato sul sito dall'1/20/13 e provvedimento del direttore n. 20495 del 15/02/13</i>
Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2013 È stato approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2013”, con le relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato nel 2013 per la dichiarazione di: - soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti; - soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti; - le specifiche tecniche per il consolidato nazionale e mondiale (Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n. 19101 del 13 febbraio 2013)	<i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.13133 del 31/01/13, pubblicato sul sito dall'1/02/13</i>
Modello Irap 2013 Sono stati approvati: - il modello di dichiarazione “Irap 2013”, con le relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato per la dichiarazione ai fini IRAP relativa all'anno 2012; - le specifiche tecniche per l'Irap.	<i>Agenzia delle Entrate, provv. del direttore n.13138 del 31/01/13, pubblicato sul sito dall'1/02/13 e provv. del direttore n.13/02/13</i>
Modello Unico Società di Persone 2013 Sono stati approvati: - il modello di dichiarazione “Unico 2013–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, S.n.c., S.a.s. ed equiparate devono presentare nel 2013 ai fini Irpef e dell'Iva; - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2012; - la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2012.	<i>Agenzia delle Entrate, provv. del direttore n.13141 del 31/01/13, pubblicato sul sito dall'1/02/13</i>



Specifiche tecniche per il modello 770/2013 Semplificato Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2013 Semplificato, relativi all'anno 2012.	<i>Agenzia delle Entrate, provv. del direttore n.20484 del 15/02/13</i>
Specifiche tecniche per il modello 770/2013 Ordinario Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2013 Ordinario, relativi all'anno 2012.	<i>Agenzia delle Entrate, provv. del direttore n.20488 del 15/02/13</i>
L'8 per mille nei modelli 2013 È stata integrata la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef relativa ai seguenti modelli e delle relative istruzioni: • CUD 2013; • 730-1 2013; • Unico PF 2013; • Unico MINI 2013.	<i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.19079 del 13/02/13</i>
F24 enti pubblici: estensione dell'utilizzo del codice identificativo "51" È stato esteso al modello F24 EP l'utilizzo del codice identificativo "51", denominato "Intervento sostitutivo – articolo 4 del DPR n. 207/2010", in base al quale l'ente pubblico effettua il pagamento per conto di altri soggetti.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.10 dell'8/02/13</i>
Codici tributo per le sanzioni nell'F24 Accise Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, con modello F24 Accise, delle sanzioni: • Codice tributo "5113" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, co. 4 e 6, del D.L. n. 158/2012"; • Codice tributo "5114" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, co. 5 e 6, del D.L. n. 158/2012".	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 9 dell'8/02/13</i>
Versamento a favore dell'Ente Bilaterale della Pesca È stata istituita la causale contributo "CCNL" denominata "Contributo di finanziamento dell'Ente Bilaterale della pesca (EBI PESCA)" per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale della Pesca.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 8 dell'8/02/13</i>
L'Agenzia nel "pallone" È stato rinnovato il protocollo di intesa tra Agenzia e Figc per la vigilanza sui conti delle società sportive professionistiche, per lo scambio delle informazioni sull'equilibrio finanziario dei club e l'acquisizione di ulteriori dati utili alle attività di controllo, demandate alla Federazione, sulle stesse società.	<i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 4/02/13</i>
Cambio del mese di gennaio Sono state accertate le medie dei cambi delle valute estere relativa al mese di gennaio 2013. I cambi sono utilizzabili agli effetti delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi che vi fanno riferimento.	<i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.2218 del 13/02/13</i>



Cambio delle valute estere per l'anno 2012 È stato accertato per il 2012 il cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, co. 6, del D.L. n. 167/1990 (controvalore in euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività ivi prescritte).	<i>Agenzia delle Entrate, provv. del direttore del 31/01/13, pubblicato sul sito internet dall'1/02/13</i>
La dichiarazione di successione senza allegati È stato chiarito che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" come previsto dall'articolo 30, co.1, lettera e), del D.Lgs. n.346/1990. I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono, invece, essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 11 del 13/02/13</i>
Ritenute sulle provvigioni degli intermediari assicurativi Anche gli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro degli intermediari assicurativi sono esonerati dalle ritenute Ires sulle loro provvigioni, alle stesse condizioni espressamente previste dalla normativa per agenti e mediatori.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 7 del 7/02/13</i>
Enti che erogano il finanziamento agevolato per il sisma Le banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2012 possono recuperare i crediti riconosciuti anche mediante la cessione, prevista dall'articolo 1260 del codice civile, che deve essere sempre indicata nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Tale indicazione integra le indicazioni già fornite con provvedimento dell'11 gennaio 2013, con il quale sono state stabilite le regole per fruire del credito d'imposta da parte degli enti erogatori.	<i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.14607 del 4/02/13</i>
Atti di accertamento delle Dogane Agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli a partire dal 28 marzo 2013 si applica la disciplina sulle modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate secondo la procedura introdotta dall'articolo 9, co. 3-bis, del D.L. n.16/2012. Il provvedimento n.3204 del 21/01/2013 dell'Agenzia delle Dogane, aveva previsto in un primo momento l'attuazione della disciplina a partire dal 28/01/2013; l'odierno provvedimento ne posticipa l'attuazione al 28/03/2013. La disciplina che va ad attuarsi prevede che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell'Iva all'importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente. Gli atti devono contenere: • l'intimazione ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla loro ricezione; • l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione.	<i>Agenzia delle Dogane, nota n.12035 dell'1/02/13</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate • Disponibile l'aggiornamento del software (versione 2.9.0) per la procedura di controllo dei modelli F24, F24 Accise, F24 Elementi identificativi • Disponibile l'aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo • Disponibile l'aggiornamento del software di controllo della dichiarazione Modello Iva base e modello Iva ordinario (versione 1.0.1) • Disponibile l'aggiornamento del software (versione 2.9.1) F24: procedura di controllo	<i>Agenzia delle Entrate, novità pubblicate sul sito dall'1/02 al 15/02/13</i>



• Disponibile l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento • Disponibile la guida "Studenti e fisco. Guida alla disciplina Irpef"	
Annuario del contribuente È stata aggiornata l'edizione online dell'annuario del contribuente Le novità riguardano: • L'IMU; • L'IVIE - imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all'estero; • la determinazione del reddito dei fabbricati concessi in locazione; • il regime della cedolare secca; • la decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa; • la dichiarazione di successione.	<i>Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito dal 15/02/13</i>



DOTTRINA

Fondi comuni immobiliari, SGR e trascrizione

Analizzata la disciplina, ai fini delle imposte indirette, del trasferimento di immobili dei Fondi immobiliari.

[Consiglio Nazionale del Notariato, studio 90-2012 pubblicato sul sito il 12/02/13](#)

Il rapporto esistente tra SGR e fondi non si presta ad essere agevolmente ricompreso nei tradizionali schemi dominicali. Il legislatore delinea il fondo in termini di patrimonio autonomo e separato.

La sentenza n.16605/2010 della Cassazione - i fondi non sono dotati di propria soggettività, e quindi, in caso di fondi immobiliari, gli immobili non possano che essere considerati di proprietà della società di gestione del risparmio; pertanto, le relative formalità non possano che essere eseguite nei confronti della stessa SGR.

La tesi dei notai - non interessa accertare se il fondo sia o meno una persona giuridica o un soggetto di diritto, ma occorre verificare se sia o meno un soggetto di diritto ai fini dell'applicazione della disciplina della trascrizione.

Dal punto di vista delle modalità secondo le quali attuare la pubblicità immobiliare, sono state analizzate le diverse possibilità offerte dall'ordinamento:

- a) Trascrizione a favore del fondo con menzione della SGR nel quadro D;
- b) Trascrizione in capo alla SGR con menzione del vincolo a favore del fondo nel quadro D;
- c) Trascrizione del vincolo di destinazione e del trust.

I notai propendono per l'effettuazione delle formalità a favore dei fondi, con indicazione della SGR nel quadro D, così come sembra orientata la prassi prevalente.

Solo in tal modo è possibile realizzare l'autonomia patrimoniale, garantire la distinzione dei creditori, qualificare in termini traslativi ogni depauperamento del patrimonio del fondo (facendo dunque rilevare in questi termini anche i trasferimenti immobiliari tra due fondi gestiti dalla medesima SGR).

I notai affermano che il metodo per eseguire le formalità immobiliari deve consentire l'immediata e diretta identificabilità dei beni appartenenti al fondo (e non alla SGR che potrebbe aver istituito e/o gestire fondi diversi), per i quali il legislatore ha chiaramente affermato l'esigenza di assicurare un'autonomia patrimoniale perfetta.

Il conferimento di immobili nelle società di investimento immobiliare

È stata esaminata la disciplina opzionale, prevista per le società di investimento immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati (SIIQ) o che risultino partecipate da società quotate (SIINQ), che svolgano in via prevalente attività di locazione immobiliare.

[Consiglio Nazionale del Notariato, studio 98-2012, pubblicato sul sito il 12/02/13](#)

L'esercizio dell'opzione ai fini delle imposte dirette – l'opzione, irrevocabile, deve essere esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

La disciplina opzionale prevede per la società l'esenzione del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare sia ai fini Ires che Irap. La parte di reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare è assoggettata integralmente a tassazione all'atto della distribuzione in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, con applicazione di:

- una ritenuta di acconto in capo ai soggetti imprenditori;
- una ritenuta di imposta nei confronti degli altri soggetti.

Obblighi conseguenti l'esercizio dell'opzione - l'opzione comporta per la società l'obbligo di assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata - SIIQ», ovvero di «Società di investimento immobiliare non quotata - SIINQ», che deve essere indicata nella denominazione sociale, nonché in tutti i documenti della società stessa.

Le società hanno, inoltre, l'obbligo di distribuire ai soci almeno l'85% del minore tra:

- l'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare;
- l'utile civilistico complessivo.

La conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo è la cessazione dal regime speciale, a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.



Regime delle imposte indirette per i conferimenti immobiliari - secondo il co. 138 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, si considerano compresi tra le operazioni fuori campo Iva di cui all'articolo 2, co.3, lettera b), DPR n.633/1972. se presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) siano costituiti da una pluralità di immobili;
- 2) tali immobili siano prevalentemente locati.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma, i conferimenti sono, quindi, assimilati ai conferimenti di aziende o di rami di azienda.

Tali conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.

Mancanza dei requisiti previsti - qualora i conferimenti non presentino tutti i requisiti previsti dalla norma il regime speciale non trova applicazione; l'articolo 1, co.139 della Legge finanziaria 2007, tuttavia, prevede una riduzione alla metà delle ordinarie imposte ipotecaria e catastale (il conferimento, sarà assoggettato ad Iva).

Tesi dei notai - si ritiene possibile l'applicazione del trattamento fiscale premiale in materia di imposte indirette ex co. 138 - 139 e 140 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007, prima dell'inizio dell'esercizio successivo, termine da cui è efficace l'opzione per il regime speciale ai fini delle imposte dirette.

Richiesta di sospensione della riscossione ad Equitalia

È stata esaminata la sospensione della riscossione coattiva presso soggetti abilitati alla riscossione di entrate per conto di terzi.

[IFEL, nota del 4/02/13](#)

Normativa - l'articolo 1 co. da 537 a 542, della legge di stabilità 2013, prevede che il debitore, in presenza di determinate condizioni, possa presentare una richiesta motivata (entro 60 giorni dalla ricezione di un atto di accertamento) al soggetto abilitato alla riscossione (agenti della riscossione del gruppo Equitalia, aziende pubbliche locali, concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/97), attivando così una procedura con perentori termini il cui mancato rispetto, da parte dell'ente impositore, comporta la cancellazione *ope legis* del debito. Infatti, in assenza di reazione da parte dell'ente impositore entro 220 giorni dalla dichiarazione della parte, il credito può essere annullato dal concessionario senza altre formalità.

Richiesta di sospensione della riscossione - il contribuente a cui è notificato un atto di riscossione o un atto di procedura cautelare o esecutiva può richiedere la sospensione della riscossione e l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto stesso nelle seguenti circostanze:

- prescrizione o decadenza del credito, precedente alla data di presunta esecutività dell'atto di riscossione;
- provvedimento di discarico ad opera del creditore;
- sospensione amministrativa concessa dal creditore;
- sospensione giudiziale, o sentenza, emesse in un giudizio in cui il soggetto incaricato della riscossione in regime di concessione non abbia preso parte;
- pagamento, riconducibile al provvedimento di riscossione (ingiunzione o iscrizione a ruolo), effettuato prima della formazione del medesimo;
- qualunque ulteriore causa di inesigibilità.

Con riferimento a quest'ultima, generica, circostanza che legittima il debitore a richiedere la sospensione gli esperti della fondazione evidenziano il rischio di un'estensione che potrebbe portare all'opposizione di motivi di natura economica, estranei alle motivazioni di forma e di sostanza del credito oggetto di riscossione.



Procedura di sospensione a seguito di domande pregresse - in caso di richieste di sospensione presentate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità (negli ultimi anni e almeno dal 6 maggio 2010, suggeriscono gli esperti della fondazione), il co. 543, articolo 1 prevede che l'ente creditore provvede all'accettazione o al diniego della sospensione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di stabilità. Anche in questo caso, tuttavia, gli effetti di automatica cancellazione del credito ad opera del soggetto incaricato della riscossione si producono soltanto una volta trascorso senza alcuna comunicazione il termine di 220 giorni dalla stessa data.

Scadenze che riguardano le richieste pregresse - l'ente creditore, è tenuto, entro il 29 marzo 2013, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC nel caso di debitori obbligati all'attivazione, ad informare il debitore, in alternativa:

- circa la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio;
- circa l'inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito.

In mancanza di tali adempimenti, trascorso inutilmente il termine del 6 agosto 2013 (220 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità) le somme a debito oggetto della richiesta di sospensione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

Regime dell'Iva di gruppo

È stata esaminata lo speciale regime di cui all'articolo 73, co.3, DPR n.600/1973 di applicazione dell'Iva di gruppo.

[Fondazione Telos,
studio del 4/02/13](#)

L'autonomia del gruppo di imprese – il gruppo è costituito da una pluralità di soggetti economicamente e giuridicamente autonomi riuniti sotto la direzione amministrativa e finanziaria di un'impresa capogruppo. Esso non ha personalità giuridica, tuttavia, nell'ambito dell'ordinamento tributario, ai gruppi di imprese viene riconosciuta, a vario titolo, un'autonomia soggettività passiva.

La liquidazione dell'Iva di gruppo in Italia - la disciplina interna è contenuta nell'articolo 73, co. 3, del DPR n.633/1972, e nel D.M. n. 11065 del 13 dicembre 1979. Il sistema si caratterizza per la soggettività passiva di ogni singola società appartenente al gruppo, concretizzandosi, di fatto, in una semplificazione meramente procedurale nella liquidazione dell'Iva.

L'Iva di gruppo comunitaria – la disciplina è contenuta nell'articolo 11, co.1, della Direttiva 2006/112/CE che individua come soggetto passivo unitario le *"persone stabilite nel territorio dello Stato che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi"*. La Commissione UE, con la comunicazione 325 del 27 luglio 2009, ha dettato linee guida in sull'applicazione dell'articolo 11 della Direttiva. In particolare è stabilito che:

- il gruppo costituisce, di per sé, un soggetto passivo, alla stessa stregua degli altri soggetti passivi, sicché a esso competono gli stessi diritti e obblighi;
- il gruppo, in quanto soggetto passivo, dovrebbe essere dotato di un proprio numero di identificazione Iva;
- solo le società e le stabili organizzazioni stabilite nello Stato UE che applica la disciplina dell'Iva di gruppo possono adottare tale procedura;
- il regime dell'Iva di gruppo dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici;
- i legami di natura finanziaria, economica ed organizzativa, necessari ai fini della soggettività passiva unitaria del gruppo, devono sussistere contemporaneamente.

La posizione della Fondazione - l'ordinamento italiano non ha ancora recepito il principio comunitario di individuazione di un unico soggetto passivo, lasciando ad ogni società appartenente al gruppo la propria soggettività passiva. Ha previsto, invece, un metodo di compensazione dei saldi di imposta in capo alla capogruppo. Per conformarsi alla direttiva dovrà, invece, essere attribuito al gruppo un'unica soggettività passiva e un unico numero di partita Iva.



Procedura di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati alla criminalità Sono state elaborate le linee guida per la gestione della procedura di amministrazione giudiziaria avente ad oggetto i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.	<u>Odcec Roma</u> <u>Fondazione Telos,</u> <u>studio del 13/02/13</u>
Disciplina tributaria – gli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia) contengono le disposizioni sul regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati. • l'articolo 50: i profili fiscali della confisca definitiva; • l'articolo 51: i profili fiscali relativi al sequestro e alla confisca non definitiva. Gli esperti della fondazione, per quanto riguarda i profili fiscali, hanno esaminato, in particolare le ipotesi di sequestro: • di beni personali; • di aziende gestite in forma individuale o di società di persone. Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati - l'articolo 51, co. 1, del Codice antimafia ha confermato l'ordinario assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dai beni sequestrati stabilendo che <i>"i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro"</i>. Soggetto tenuto agli adempimenti fiscali - l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che <i>"i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia (...) all'eredità giacente"</i>. L'Amministratore Giudiziario, in pendenza di sequestro, opera nella veste di rappresentante in <i>incertam personam</i>, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. Il Codice ha confermato tale impostazione con l'articolo 51, co. 2, prevedendo che <i>«se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'Amministratore Giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»</i>. La Fondazione, sul punto, ritiene che nella fattispecie in esame trovino applicazione le regole generali previste per il curatore dell'eredità giacente. Soggetto passivo d'imposta - è chi assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati, quindi: • lo Stato, se il procedimento si conclude con la confisca; • il proposto, se il procedimento si conclude con la restituzione dei beni. Determinazione del reddito in via provvisoria - se il procedimento cautelare si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale è disposto il sequestro, il reddito dei beni sarà determinato in via provvisoria secondo le disposizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche, in analogia a quanto previsto dall'articolo 187 del Tuir per l'eredità giacente. Ciò comporta la presentazione, da parte dell'A.G., di una dichiarazione relativa ai redditi prodotti con i beni sequestrati, con conseguente liquidazione provvisoria e versamento delle relative imposte. Sviluppi del procedimento cautelare – vi sono 2 ipotesi: • il procedimento si conclude con la confisca del bene: il rapporto provvisorio si consolida in modo definitivo, per effetto della confusione in capo allo Stato; • il procedimento si conclude con un provvedimento di revoca del sequestro: il reddito dei beni sequestrati concorre alla formazione del reddito complessivo dell'indiziato per ciascun periodo di imposta interessato dal sequestro, in considerazione dell'avvenuta individuazione del soggetto passivo nella figura del proposto con effetto <i>ex tunc</i>. Il proposto deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è venuta meno la misura cautelare, indicando i redditi derivanti dai beni dissequestrati unitamente agli altri redditi da lui prodotti. L'Amministrazione Finanziaria, provvede, in base alle dichiarazioni già presentate dall'A.G., alla liquidazione definitiva e alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute.	



Gli adempimenti - all'A.G., in qualità di rappresentante per i beni sequestrati, fanno capo gli obblighi derivanti dall'applicazione analogica dell'articolo 5-ter del D.P.R. n. 322/1998.

L'Amministratore Giudiziario ha l'obbligo di:

- presentare le dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del Tuir, relative al periodo d'imposta nel quale ha ricevuto l'incarico e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la misura cautelare;
- comunicare all'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'indiziato, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni.

Secondo gli esperti della fondazione non è necessario aprire una nuova partita Iva. L'A.G. deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta variazione ai sensi dell'articolo 35 del DPR n.633/1972.

L'A.G. ha, altresì, l'obbligo:

- di adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti di imposta prescritti nel DPR 600/1973, se tra i beni sequestrati vi sono aziende commerciali o agricole;
- nel caso sia sottoposto a sequestro soltanto un ramo d'azienda, per cui l'attività dell'amministratore concorre con quella dell'indiziato, con la stessa partita Iva, di adozione di una contabilità separata ex articolo 36 del DPR n.633/1972 (C.M. n.156/E/2000).

Soluzioni concordate per la crisi d'impresa

Sono state analizzate le recenti modifiche alla legge fallimentare previste dal D.L. n. 83/2012.

L'associazione ha esaminato, in particolare:

- l'avvio del concordato preventivo mediante domanda "incompleta";
- le nuove modalità previste per il pagamento dei creditori estranei all'accordo negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- le modifiche all'istituto della prededuzione e alla disciplina del professionista attestatore, che riguardano tutte le soluzioni concordate.

*Assonime,
circolare n. 4 del
7/02/13*

Consorzi per l'internazionalizzazione

È stata analizzata la disciplina dei consorzi "export" per la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese consorziate di cui all'articolo 42 del D.L. n. 83/2012.

La legge n. 83/1989, previgente normativa sui consorzi export, pur essendo stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012, continua ad applicarsi ai procedimenti già avviati per la concessione e l'erogazione di eventuali agevolazioni.

*Assonime,
circolare n. 5 del
14/02/13*

La tassazione degli immobili esteri

È stata esaminata la disciplina dell'imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) istituita con l'art. 19, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal 2012.

[Istituto di ricerca dei
dottori comm.,
documento n.13
del 14/02/13](#)

Soggetto passivo - è il proprietario dell'immobile, ovvero, il titolare di altro diritto reale sullo stesso se fiscalmente residente in Italia (e, quindi, non solo dai cittadini italiani). Nel caso di 2 residenti titolari di diritto di usufrutto e di nuda proprietà su un immobile estero, l'Agenzia ha chiarito che soggetto passivo è il titolare del diritto di usufrutto, in analogia a quanto previsto per l'Imu.

I commercialisti non concordano, invece, con l'interpretazione fornita dall'Agenzia con la circolare n. 28 del 2 luglio 2012 in cui si affermava che nel caso di concessione di aree demaniali e di contratto di leasing si considerano soggetti passivi:

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.



I commercialisti osservano che l'interpretazione contenuta nella circolare determina un ingiustificato ampliamento della soggettività passiva in violazione del principio di riserva di legge, di cui all'art. 23 della Costituzione.

Aliquota d'imposta - salvo particolari casistiche, è pari allo 0,76% del valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. Per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale, nonché per quelli non locati, il comma 15-ter del medesimo art. 19 prevede, inoltre, un effetto sostitutivo dell'IVIE sull'Irpef dovuta ex art. 70, comma 2, del Tuir (non tassazione sulla rendita).

Agevolazioni - per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si applica un'aliquota dello 0,4% sul valore dell'immobile estero, nonché una detrazione di euro 200.

Sul punto, i commercialisti osservano che sebbene l'agevolazione in esame si applichi dall'1 gennaio 2013, la stessa dovrebbe, invece, essere applicata anche per il 2012, retroattivamente.

Modalità dichiarative - i commercialisti evidenziano che per i soggetti passivi che presentano il 730 l'imposta deve essere liquidata presentando il quadro RM unito al frontespizio del Modello Unico.

Ivie sugli immobili esteri scudati mediante il rimpatrio giuridico - il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 ha chiarito che sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione o quella del rimpatrio giuridico.